

**Proposta di legge regionale**

**"Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)"**

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N. 1**

All'emendamento n. 1 il comma 5 dell'art. 5 è sostituito con il seguente:

*"5. Con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, è definito un sistema di classificazione al fine di garantire la qualità dei servizi e il loro miglioramento, tenendo conto degli orientamenti a livello internazionale."*

offratto

Rosa Barone

Rosa Barone

foi decoduto  
+ altri  
emendamenti

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N° 1  
SOSTITUTIVO DELL'ART. 5 DELLA PDL N 955/2018

01

Il comma 7, dell'art. 49 bis della l. n. 11/1999  
modificato dall'emendamento 1 è così sostituito:

"Fatte salve le norme statali vigenti in materia,  
le funzioni di vigilanza, di verifica, di controllo,  
di contestazione e di erogazione delle sanzioni  
amministrative di cui al presente capo, tra cui  
quelle inerenti la classificazione, sono esercitate  
dai comuni territorialmente competenti."

*Luigi Di Maio (M5S)*

offerto  
fu deceduto  
+ tutti 20  
emendamenti

**EMENDAMENTO N. 1**

**Emendamento sostitutivo all'art. 5 del PDL n. 955/2018.**

**"Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)"**

L'art. 5 del PDL 955/2018 è sostituito dal seguente nuovo art. 5.

**Art. 5**

**L.R. 11/1999 - Introduzione Art. 49 BIS**

1. Dopo l'articolo 49 della l.r. 11/1999 è introdotto il seguente articolo:

**"Art. 49 bis"  
(Classificazione)**

1. Gli stabilimenti balneari sono classificati in base ai requisiti strutturali posseduti ed ai servizi offerti, con un sistema che va da una a cinque stelle.
2. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività; ha validità per un quinquennio che decorrerà, in fase di prima applicazione della presente legge, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del Regolamento contenente il sistema di classificazione.
3. Per le nuove strutture aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità dal momento dell'attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente.
4. Nel secondo semestre dell'ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.
5. La competente Commissione consiliare predispone, per la successiva approvazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un sistema di classificazione al fine di garantire la qualità dei servizi e il loro miglioramento, tenendo conto degli orientamenti a livello internazionale.
6. Per la classificazione degli stabilimenti balneari si applicano le procedure previste dall'articolo 10 della presente legge.
7. Le funzioni di vigilanza, di verifica, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente capo, tra cui quelle inerenti la classificazione, sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, ferma restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, dell'autorità marittima e dell'autorità sanitaria nei relativi settori, sia in via autonoma, nell'ambito dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione, che su impulso della Sezione regionale competente in materia di turismo.

  
Ruggiero Mennea

**EMENDAMENTO N. 2****Emendamento sostitutivo all'art. 6 del PDL n. 955/2018.****"Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)"**

L'art. 6 del PDL 955/2018 è sostituito dal seguente nuovo art. 6.

L.R. 11/1999 - Introduzione Art. 49 TER

*retroto*

1. Dopo l'articolo 49 bis della l.r. 11/1999 è introdotto il seguente articolo:

**"Art. 49 TER"**  
**(Periodo transitorio)**

1. Al fine di introdurre con gradualità l'obbligo di classificazione delle strutture balneari, tenuto anche conto delle complessità contingenti che gravano sul settore, sino al termine di cui al secondo comma del presente articolo, i titolari degli stabilimenti balneari avranno la facoltà di presentare la dichiarazione di classificazione.

2. La classificazione diverrà pertanto obbligatoria a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del Regolamento contenente il sistema di classificazione.

  
Ruggiero Mennea

**Proposta di legge regionale**

**"Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)"**

*certificato*

**EMENDAMENTO AGGIUNTIVO**

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente articolo:

**"Art. 6-bis. (Modifiche alla legge regionale 17/2015)"**

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 10 della legge regionale n. 17 del 10 aprile 2015 (*Disciplina della tutela e dell'uso della costa*) sono sostituiti con i seguenti:

*"4. L'esercizio della concessione è temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di interesse pubblico o altre motivate esigenze. Costituisce, altresì, motivo di sospensione immediata del titolo concessorio, per la durata di giorni 15, la prima violazione dell'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia e del mare territoriale. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione comporta la decadenza della concessione.*

*5. Costituisce inadempienza agli obblighi derivanti dall'esercizio della concessione turistico ricreativa e, pertanto, motivo di immediata e automatica decadenza ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera f), del Codice della Navigazione:*

- a) l'inosservanza delle disposizioni di cui alle vigenti ordinanze amministrative regionali in materia di:*
  - a.1) accesso libero al mare da parte dei soggetti diversamente abili;*
  - a.2) esercizio dei servizi minimi di spiaggia (igienico-sanitari, docce, chiosco-bar, direzione);*
  - a.3) salvamento;*
- b) la reiterata violazione dell'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia e del mare territoriale;*
- c) la realizzazione di manufatti abusivi;*
- d) la costruzione e il mantenimento di cancellate, di recinzioni e di qualsiasi altra opera che impediscano il libero accesso agli arenili."*

2. Il comma 15 dell'articolo 14 della l.r. 17/2015 è soppresso."

Rosa Barone  
